

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 207**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante regolamento di  
organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del  
Ministro della salute

*(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400  
e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 27 marzo 2003)**

---

## **Relazione allo schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante norme di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute.**

Con l'istituzione del Ministero della salute, disposta dall'art. 6 del decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, si pone l'esigenza di disciplinare ex-novo anche la struttura e l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro secondo quanto previsto dall'art.7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

Si considera, infatti, che il D.P.R. 6 marzo 2001, n. 216, concernente il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della Sanità, era stato adottato, in via provvisoria, ai sensi dell'art. 55, comma 3, del decreto legislativo n. 300 del 1999 e che, fin dall'inizio, era in definitiva, legato ad un termine di scadenza in relazione alla prevista soppressione del Ministero con effetto dalla data stabilita nel comma 1 dello stesso art. 55.

Dal punto di vista sostanziale si rende, pertanto, necessario procedere ad una riconsiderazione complessiva delle strutture di supporto del Ministro in relazione ad importanti elementi di novità che, caratterizzano, anche in prospettiva futura il ruolo del Ministero della Salute.

Si rileva, anche, che il citato D.P.R. n. 216 del 2001, in ragione della sua provvisorietà non ha avuto un assetto pienamente soddisfacente e sistematico e quindi non ha potuto tenere conto di soluzioni migliorative che sono state introdotte successivamente da altri Ministeri in un contesto di ragionevole omogeneità.

Nel predisporre il nuovo testo ci si è attenuti ai principi e criteri direttivi indicati dall'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999 ed alle disposizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed il testo stesso è coerente, pur con

alcune specificità, con le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano la materia.

Come metodo di compilazione, ferme restando le disposizioni generali (art. 1, 8, 9 e 10) concernenti le funzioni generali assegnati alla struttura, ed in particolare il contingente del personale addetto, il relativo trattamento economico e le modalità di gestione, si è ritenuto, per semplificare la stesura, di dedicare singole disposizioni agli aspetti specifici di ciascuno degli uffici.

Ciò premesso si passa ad illustrare il contenuto del regolamento che si propone, composto di dodici articoli.

L'art. 1 individua le funzioni della struttura e i diversi uffici che ne fanno parte; stabilisce, altresì, la competenza del Ministro nelle nomine dei titolari degli uffici stessi e individua il Gabinetto come centro autonomo di responsabilità amministrativa, prevedendone la possibilità di articolazione di uno o più centri di costo, per sviluppare, in modo più rapido ed efficiente, l'attività gestoria.

Con l'art. 2 sono stati definiti i compiti della segreteria e del Segretario particolare, considerando la prima come supporto all'espletamento dell'attività istituzionale ed il secondo incaricato di curare i rapporti del Ministro con gli altri soggetti istituzionali pubblici e privati.

Con l'art. 3 è stata evidenziata l'attività di raccordo che il Capo di Gabinetto è chiamato a svolgere tra le funzioni di indirizzo e la gestione dell'apparato dirigenziale del Ministero, prevedendo anche, per favorire la funzionalità dell'ufficio, la possibilità della nomina, limitata a due persone, di Vice Capo di Gabinetto, di cui una con funzioni vicarie, comprese nell'ambito del contingente delle dieci unità di livello dirigenziale previsto dal successivo articolo 9, comma 2.

L'art. 4 individua, in dettaglio, i compiti dell'Ufficio legislativo che comprendono, oltre alla tradizionale attività in materia legislativa, anche la cura di rapporti istituzionali e l'attività di consulenza interna nei riguardi sia del Ministro che dell'amministrazione. Data la continuità e complessità degli impegni si è prevista anche, in questo caso, la possibilità della nomina di un Vice Capo Ufficio legislativo.

Con l'art. 5 è stata riconosciuta anche alla Segreteria tecnica una posizione di particolare rilievo attribuendo alla stessa importanti compiti connessi al coordinamento delle attività istituzionali del Ministero, alla promozione di nuove attività, alla

elaborazione di documenti, di organizzazione di attività esterne e di approfondimento scientifico. In relazione alla rilevanza dei compiti si è previsto il possesso da parte del titolare dell'Ufficio, di adeguati requisiti culturali e professionali nel settore specifico della sanità.

L'art. 6 disciplina i compiti dell'Ufficio stampa in coerenza con quanto previsto dall'art. 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, prevedendo che il Capo dell'Ufficio possa essere scelto fra giornalisti professionisti e possa essere autorizzato a svolgere anche le funzioni di porta voce ai sensi dell'art. 7 della stessa legge n. 150.

L'art. 7 definisce le funzioni e il ruolo del servizio di controllo interno, che esercita la propria attività in posizione autonoma operativa, riferendo direttamente al Ministro, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Al riguardo si è inteso utilizzare, nell'ambito del servizio, dirigenti statali di prima e seconda fascia e professionalità anche esterne, pur sempre circoscritti nel contingente individuato dall'articolo 9, commi 1 e 2, in modo da favorire l'acquisizione e l'utilizzazione di metodologie più avanzate in materia di tecniche di valutazione e di analisi dei risultati.

Con l'art. 8 sono stati fissati, nella linea di tutte le altre amministrazioni, i compiti e l'organico delle segreterie dei Sottosegretari di Stato.

Con l'art. 9 viene fissato in 100 unità il limite massimo di contingente di personale utilizzabile complessivamente negli uffici di diretta collaborazione. Nell'ambito di tale contingente rientrano anche incarichi di livello dirigenziale non superiore a dieci di cui uno di prima fascia, mentre sono aggiuntive le posizioni di responsabile degli uffici previsti dall'art. 1, comma 3, ed un numero limitato, non superiore al venti per cento, di personale destinato ad attività strumentali di supporto (copia, archivio, commessi).

L'art. 10 prevede la disciplina retributiva dei capi degli uffici di diretta collaborazione secondo tre livelli in dipendenza dei compiti attribuiti, in particolare le posizioni del Capo di Gabinetto, del Capo dell'Ufficio legislativo, quelle del responsabile della segreteria tecnica, del Capo segreteria e del segretario particolare del Ministro e dei Capi delle segreterie dei sottosegretari di Stato: a parte, è previsto il trattamento del Capo Ufficio Stampa, mentre per gli esperti esterni del Servizio di controllo interno è prevista la corresponsione di un emolumento onnicomprensivo determinato all'atto della nomina. Sono stati anche previsti i trattamenti economici per i

dirigenti e per il personale non dirigenziale, mentre il trattamento del personale a contratto a tempo determinato e del personale con rapporto di collaborazione continuata e continuativa è rimesso alla determinazione del Ministro nei limiti complessivi dallo stanziamento di bilancio.

L'art. 11 precisa che il Capo Gabinetto è il centro di responsabilità per la gestione degli stanziamenti destinati al finanziamento degli uffici di diretta collaborazione, ferma la previsione di specifici centri di costo: è, inoltre, prevista anche la possibilità di delega da parte del Capo Gabinetto ad un dirigente assegnato all'Ufficio di Gabinetto medesimo.

Con l'art. 12 è affermato il rispetto del principio della invarianza della spesa e, contestualmente, è abrogato il D.P.R. 6 marzo 2001, n. 216, recante il vigente regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della sanità, integralmente sostituito con il provvedimento proposto, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 4 ottobre 2002.

## Scheda tecnica

Il D.P.R. 6 marzo 2001, n.216, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della Sanità prevede, nel contingente complessivo di cento unità di personale:

- 1 dirigente di prima fascia, preposto alla direzione del servizio di controllo interno (art.2, comma 2),
- fino a 5 dirigenti di seconda fascia per le attività di supporto del servizio di controllo interno (art. 2 comma 5),
- fino a 10 dirigenti di seconda fascia (art. 3, comma 2),
- fino a 10 collaboratori con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti esterni (art. 3, comma 1).

I dirigenti di seconda fascia, quindi, sono in totale 15.

In sede di riordino degli uffici di diretta collaborazione non è stato possibile prevedere, una precisa configurazione del servizio di controllo interno, la cui organizzazione, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, è rimessa alle determinazioni del Ministro.

Si è potuto, pertanto, tener conto delle esigenze del servizio solo individuando risorse personali che possono consentire al Ministro scelte diverse, con utilizzazione anche di esperti esterni al fine di conseguire valutazioni più adeguate sull'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e gestionale. I componenti dell'organo di

servizio interno sono tutti scelti nei limiti dei contingenti previsti dall'art.9, commi 1 e 2.

In tale prospettiva si è ritenuto di mantenere un dirigente di prima fascia, di ridurre conseguentemente un posto di dirigente di seconda fascia addetto agli uffici (da 10 a 9) e di ridurre anche due posti di dirigente di seconda fascia addetti al servizio di controllo interno (art. 7, comma 5).

Per effetto della riduzione complessiva di tre posti di dirigente di seconda fascia si realizza una riduzione di oneri largamente sufficiente a compensare la maggior spesa connessa all'aumento di due posti di esperti, rispettando, quindi, il principio della invarianza della spesa.

La riduzione della spesa è valutabile in oltre 130.000 euro, considerando il differenziale retributivo fra i posti dirigenziali soppressi (circa 240.000 euro) ed il trattamento non esattamente determinabile (al massimo 110.000 euro) delle tre unità di personale di qualifica inferiore che possono essere utilizzate nell'ambito del contingente massimo complessivo di 100 unità.

La riduzione compensa largamente il maggior onere derivante dall'aumento di 2 esperti valutabile in non più di 120.000 euro, tenendo conto della media dei trattamenti finora corrisposti.

## REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO DELLA SALUTE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

VISTO l'art. 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

CONSIDERATO che con il decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, è stato istituito il Ministero della Salute;

RITENUTA, pertanto, la necessità di definire l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della Salute;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 2 maggio 2002 ;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2002;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 marzo 2003;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1

(Ministro e Uffici di diretta collaborazione)

1. Il Ministro della Salute, di seguito denominato Ministro, è l'organo di direzione politica del Ministero della Salute, di seguito Ministero, e, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito indicato come decreto legislativo n. 165 del 2001, ne determina gli indirizzi e gli obiettivi e verifica la rispondenza ai medesimi dei risultati e dei metodi dell'azione amministrativa e della gestione.



2. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'Amministrazione.
3. Sono uffici di diretta collaborazione:
  - a) la segreteria del Ministro;
  - b) l'ufficio di Gabinetto;
  - c) l'ufficio legislativo;
  - d) la segreteria tecnica del Ministro;
  - e) l'ufficio stampa;
  - f) il servizio di controllo interno;
  - g) le segreterie dei Sottosegretari di Stato.
4. Alle dirette dipendenze del Ministro possono inoltre operare consiglieri nominati dal Ministro medesimo per compiti particolari nell'ambito del contingente previsto dall'art. 9, comma 1. Detti esperti rientrano nel contingente dei dodici collaboratori ed esperti previsti dal citato comma 1 dell'articolo 9.
5. I titolari degli uffici di cui al comma 3, lettere da a) ad f), sono nominati dal Ministro, con proprio decreto, per la durata massima del mandato governativo e possono essere revocati dall'incarico in qualsiasi momento; i capi delle segreterie di cui al comma 3, lett. g) sono nominati dal Ministro su proposta dei Sottosegretari interessati anche tra estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto strettamente fiduciario.
6. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i Sottosegretari di Stato si avvalgono degli uffici di gabinetto e legislativo.
7. Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, l'Ufficio di Gabinetto costituisce centro autonomo di responsabilità amministrativa degli uffici di diretta collaborazione, che può essere articolato in uno o più centri di costo.

Art. 2  
(Segreteria del Ministro)

1. La segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione ed elaborazione di quanto necessario per gli interventi del Ministro, mediante il raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione. La segreteria del Ministro è diretta e coordinata dal Capo della segreteria, che coadiuva ed assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa ed adempie, su suo mandato, a compiti specifici. Fa parte della segreteria del Ministro il Segretario particolare, che cura l'agenda e la corrispondenza del Ministro, nonché i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.
2. Il Capo della segreteria ed il Segretario particolare del Ministro sono scelti fra persone anche estranee alla Pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto strettamente fiduciario con il Ministro.

Art. 3  
(Ufficio di Gabinetto)

1. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nello svolgimento delle proprie competenze e di quelle delegate dal Ministro.
2. Il Capo di Gabinetto collabora con il Ministro nel coordinamento degli uffici di supporto e di diretta collaborazione e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del medesimo e le attività di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni. Fra i

dirigenti del Ministero compresi nel contingente di dieci unità di cui all'articolo 9, comma 2, possono essere nominati vice Capo Gabinetto in numero non superiore a due, di cui uno con funzioni vicarie.

3. Il Capo di Gabinetto è nominato fra persone, anche estranee alla Pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

#### Art. 4 (Ufficio legislativo)

1. L'Ufficio legislativo cura l'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti Uffici dirigenziali generali e garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte e l'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura in particolare il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, compresi tutti gli atti di sindacato ispettivo, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre Amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa degli atti dell'Unione europea; cura i rapporti di natura tecnico-giuridica con le autorità amministrative indipendenti, con la Conferenza Stato-Regioni e con l'Avvocatura dello Stato; segue altresì la legislazione regionale per le materie di interesse del Ministero. Svolge attività di consulenza giuridica per il Ministro e sulle questioni di particolare rilevanza per il Ministero.
2. Il Capo dell'Ufficio legislativo è nominato fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, dirigenti delle Pubbliche amministrazioni, nonché fra docenti universitari, avvocati ed altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla Pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa. Può essere nominato il Vice Capo Ufficio Legislativo fra i dirigenti del Ministero compresi nel contingente di dieci unità di cui all'articolo 9, comma 2.

#### Art. 5 (Segreteria tecnica del Ministro)

1. La segreteria tecnica del Ministro svolge attività di supporto tecnico per l'elaborazione ed il monitoraggio delle linee politiche riguardanti le attività del Ministero, nonché per garantire le relazioni istituzionali ed il coordinamento delle attività istituzionali. Tali attività di supporto sono svolte sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro, nonché mediante la promozione di nuove attività ed iniziative anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione e momenti di approfondimento scientifico quali convegni, conferenze e tavole rotonde, nelle materie di competenza del Ministero.

2. Il Capo della segreteria tecnica è scelto tra soggetti, anche estranei alla Pubblica amministrazione, in possesso di comprovati titoli professionali e culturali attinenti ai settori di competenza del Ministero.

Art. 6  
(Ufficio stampa)

1. L'ufficio stampa cura i rapporti con le altre strutture di informazione pubbliche e private e con i mass-media nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera e ne cura la rassegna, con particolare riferimento ai profili che attengono ai compiti istituzionali del Ministro; promuove, in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale.
2. Il Capo dell'Ufficio stampa è nominato dal Ministro fra giornalisti professionisti.
3. Il Capo dell'Ufficio Stampa, ove autorizzato dal Ministro, svolge anche le funzioni di portavoce, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150.

Art. 7  
(Servizio di controllo interno)

1. Il servizio di controllo interno svolge le funzioni di valutazione e di controllo strategico, di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, esercita la propria attività in posizione di autonomia operativa e riferisce direttamente al Ministro.
2. L'organizzazione del controllo interno è disciplinata con decreto del Ministro. Le relative attività sono svolte da dirigenti statali di prima fascia ovvero da esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo particolarmente qualificati, anche estranei alla pubblica amministrazione, tutti nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2.
3. Il servizio redige trimestralmente un rapporto riservato al Ministro sui risultati delle analisi effettuate, con eventuali proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione ed una relazione annuale.
4. Il servizio opera in collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e coordina la propria attività con il comitato tecnico scientifico e con l'osservatorio costituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché con le altre unità o strutture del controllo interno ai fini di cui all'art. 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Nello svolgimento dei propri compiti ha accesso agli atti e documenti nella disponibilità dell'amministrazione.
5. A supporto del servizio è assegnato un contingente di personale per un massimo di venti unità, di cui non più di tre dirigenti di seconda fascia. La dotazione si intende aggiuntiva rispetto al contingente complessivo previsto dall'art. 9, comma 1.

(Segreterie dei Sottosegretari di Stato)

1. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione.
2. A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cento unità di cui all'art. 9, comma 1, fino ad un massimo di otto unità di personale, scelte tra dipendenti del Ministero ovvero di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo o in altre posizioni previste nei rispettivi ordinamenti.

Art. 9  
(Personale degli uffici)

1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quelli di cui all'art. 7, comma 5 e all'art. 8, non può superare complessivamente le cento unità. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero, ovvero nelle ipotesi di documentata necessità, altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché, nel limite del predetto contingente complessivo, fino a dodici collaboratori assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato ed esperti e consulenti esterni di provata competenza, desumibile da specifici ed analitici curricula culturali e professionali con particolare riferimento alla formazione universitaria, alla provenienza da qualificati settori del lavoro privato strettamente inerenti alle funzioni e competenze del Ministero, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
2. Nell'ambito del contingente complessivo di cento unità stabilito dal comma 1, sono individuati, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, specifici incarichi di livello dirigenziale in numero non superiore a dieci, di cui uno di prima fascia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali incarichi sono attribuiti anche ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'Amministrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del D.P.R. n. 150 del 1999.
3. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo della Segreteria particolare del Ministro, dal Responsabile della Segreteria tecnica del Ministro, dal Capo dell'Ufficio stampa del Ministro e dai Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, nonché dal Segretario particolare del Ministro, si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.
4. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli uffici di diretta collaborazione provvede la Direzione generale dell'organizzazione, del bilancio e del personale del Ministero, assegnando unità di personale delle aree funzionali A e B in numero non superiore al venti per cento delle unità addette agli uffici di diretta collaborazione di cui al comma 1. La Direzione generale dell'organizzazione, del bilancio e del personale del Ministero fornisce, altresì, le risorse strumentali necessarie al funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione.

(Trattamento economico)

1. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico onnicomprensivo determinato con le modalità di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come appresso articolato:
  - a) per il Capo di Gabinetto in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale spettante ai Capi Dipartimento del Ministero incaricati ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi Capi Dipartimento;
  - b) per il Capo dell'Ufficio legislativo in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale spettante ai dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero,
  - c) per il Responsabile della Segreteria tecnica del Ministro in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la retribuzione di posizione, e in un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero, maggiorato del cinquanta per cento;
  - d) per il Capo della segreteria del Ministro, per il Segretario particolare del Ministro, per i Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la retribuzione di posizione e in un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;
  - e) per il Capo dell'Ufficio stampa del Ministro in un trattamento non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo
  - f) per gli esperti esterni del servizio di controllo interno è corrisposto un emolumento onnicomprensivo determinato all'atto della nomina ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
2. Per i dipendenti pubblici il trattamento di cui al comma 1, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai responsabili degli uffici di cui al comma 1, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione nella misura determinata con decreto del Ministro, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante rispettivamente ai Capi Dipartimento, ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dell'amministrazione e ai dirigenti di uffici dirigenziali non generali.
3. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero, nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagiati, della qualità della prestazione individuale.

4. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base "Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione" dello stato di previsione della spesa del Ministero.
5. Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi effettivi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. L'indennità accessoria di diretta collaborazione remunera anche la disponibilità ad orari disagiati eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti nonché delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici. In attesa di specifica disposizione contrattuale, la misura dell'indennità è determinata ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 11  
(Modalità di gestione)

1. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'art. 1, comma 3, esclusa la lettera f) per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonché la gestione delle risorse umane e strumentali, è attribuita, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla responsabilità del Capo di Gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti ad un dirigente assegnato all'Ufficio di Gabinetto, nonché avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli Uffici della Direzione Generale dell'organizzazione, del bilancio e del personale per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.

Art. 12  
(Norme finali e abrogazioni)

1. L'attuazione del presente regolamento non comporta, in ogni caso, nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di invarianza della spesa a legislazione vigente, l'eventuale maggiore spesa derivante dalla previsione dei trattamenti economici di cui ai commi 1 e 2, dell'art. 10, sarà compensata rendendo indisponibile un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario.
3. E' abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 216.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì



# Consiglio di Stato

*Adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi  
del 13 gennaio 2002*

*N. Sezione 4752/02*

*La Sezione*

---

**OGGETTO:**

Ministero della salute. Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 100/2185-G/5757, in data 21 novembre 2002, pervenuta a questo Consiglio di Stato in data 23 dicembre 2002, con la quale il Ministero della salute chiede il parere del Consiglio di Stato in merito allo schema di regolamento indicato in oggetto;

*ESAMINATI* gli atti e udito il relatore ed estensore, Consigliere Luigi Carbone;

*PREMESSO e CONSIDERATO:*

Riferisce la scrivente amministrazione che con l'istituzione del Ministero della salute, disposta dall'articolo 6 del decreto legge n. 217 del 12 giugno 2001, convertito dalla legge n. 317 del 3 agosto 2001, si pone l'esigenza di disciplinare *ex novo* anche la struttura e l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 e dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Difatti, l'amministrazione referente considera che il vigente d.P.R. 6 marzo 2001, n. 216, concernente il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della salute, era stato adottato, in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 55, comma 3, del decreto legislativo n. 300 del 1999 e che, fin dall'inizio, era in definitiva legato ad un termine di scadenza in relazione alla prevista soppressione del Ministero dalla data stabilita nel comma 21 dello stesso articolo 55.

Lo schema normativo in parola si compone di 12 articoli, di cui alcuni recanti disposizioni generali (articoli 1, 9, 10, 11 e 12) – concernenti, in particolare, il personale degli uffici, il trattamento economico e le modalità di gestione – e gli altri (da 2 a 8) dedicati agli aspetti specifici di ciascuno dei singoli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Sullo schema risulta che sono state sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in un incontro tenutosi nel giorno 2 maggio 2002.

È, altresì, allegato il parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze, con atto del 14 novembre 2002.



Non risulta, invece, in atti, il concerto – pure richiesto dall'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988, ai sensi del quale va emanato il regolamento in questione (come prevede espressamente anche l'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 15 del 2001) – della Presidenza del Consiglio-Dipartimento della funzione pubblica, di cui non fa cenno neppure la relazione di accompagnamento (che menziona invece il parere del Ministero dell'economia).

La Sezione – alla stregua di un orientamento ormai costante – rileva come sia necessario acquisire tale concerto prima che il Consiglio di Stato possa esaminare lo schema di regolamento in oggetto.

Rileva, inoltre, la Sezione che lo schema in oggetto appare contenere alcuni profili che necessitano, oltre che del prescritto concerto, di uno specifico pronunciamento da parte del suddetto Dipartimento.

La Sezione ritiene, infatti, necessario acquisire il motivato parere della funzione pubblica sulle disposizioni di cui agli articoli 7, comma 5 e 9, comma 4, dello schema.

Tali disposizioni, che non si rinvergono nel precedente d.P.R. n. 216 del 6 marzo 2001, prevedono l'assegnazione di personale di supporto al servizio di controllo interno (art. 7, comma 5) e, in generale, a tutti gli uffici di diretta collaborazione (art. 9, comma 4), in via aggiuntiva rispetto al contingente di personale fissato in cento unità dal comma 1 dell'articolo 9 dello schema, con un incremento "implicito" di circa il quaranta per cento.

L'Amministrazione referente dovrà, inoltre, pronunciarsi sulla opportunità di chiarire le descrizioni dei compiti della segreteria del Ministro – in particolare, con riferimento alla dizione secondo cui essa

*“coadiuva ed assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa” e nei suoi “rapporti personali” con “altri soggetti pubblici e privati”.*

P.Q.M.

Sospende l'espressione del parere in attesa dei richiesti adempimenti.

Per estratto dal verbale  
Il Segretario della Sezione

*Licia Grassucci*  
*Livia Ferrucci*

Visto

Il Presidente della Sezione

*(Pasquale de Lise)*

*Pasquale de Lise*



# Consiglio di Stato

*Adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi  
del 10 marzo 2003*

*N. Sezione 4752/02*

*La Sezione*

---

**OGGETTO:**

Ministero della salute. Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 100/2185-G/5757, in data 21 novembre 2002, pervenuta a questo Consiglio di Stato in data 23 dicembre 2002, con la quale il Ministero della salute chiede il parere del Consiglio di Stato in merito allo schema di regolamento indicato in oggetto;

*VISTO* il parere interlocutorio della Sezione reso dall'adunanza del 13 gennaio 2003 e il relativo adempimento, pervenuto alla Sezione in data 27 febbraio 2003;

*ESAMINATI* gli atti e udito il relatore ed estensore, Consigliere Luigi Carbone;

*PREMESSO e CONSIDERATO:*

1. Con la originaria relazione trasmessa con nota prot. n. 100/2185-G/5757, in data 21 novembre 2002, pervenuta a questo Consiglio di Stato in data 23 dicembre 2002, la scrivente amministrazione aveva riferito che con l'istituzione del Ministero della salute, disposta dall'articolo 6 del decreto legge n. 217 del 12 giugno 2001, convertito dalla legge n. 317 del 3 agosto 2001, si pone l'esigenza di disciplinare *ex novo* anche la struttura e l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 e dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Secondo la amministrazione referente, il vigente d.P.R. 6 marzo 2001, n. 216, concernente il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della salute, era stato adottato, in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 55, comma 3, del decreto legislativo n. 300 del 1999 e, fin dall'inizio, era legato ad un termine di scadenza in relazione alla prevista soppressione del Ministero dalla data stabilita nel comma 21 dello stesso articolo 55.

2. Lo schema normativo in parola si compone di 12 articoli, di cui alcuni recanti disposizioni generali (articoli 1, 9, 10, 11 e 12) – concernenti, in particolare, il personale degli uffici, il trattamento economico e le modalità di gestione – e gli altri (da 2 a 8) dedicati agli

aspetti specifici di ciascuno dei singoli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sono state sentite in un incontro tenutosi nel giorno 2 maggio 2002.

Il parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze è stato reso con atto del 14 novembre 2002, attestando il rispetto del principio dell'invarianza della spesa.

3. Con il parere interlocutorio del 13 gennaio 2003, la Sezione ha richiesto il concerto – previsto dall'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988, ai sensi del quale va emanato il regolamento in questione (come stabilisce espressamente anche l'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 15 del 2001) – della Presidenza del Consiglio-Dipartimento della funzione pubblica, nonché uno specifico pronunciamento da parte del suddetto Dipartimento in ordine alle disposizioni di cui agli articoli 7, comma 5 e 9, comma 4, dello schema.

Tali disposizioni, prevedono l'assegnazione di personale di supporto al servizio di controllo interno (art. 7, comma 5) e, in generale, a tutti gli uffici di diretta collaborazione (art. 9, comma 4), in via aggiuntiva rispetto al contingente di personale fissato in cento unità dal comma 1 dell'articolo 9 dello schema, con un incremento "implicito" di circa il quaranta per cento.

Con il medesimo parere interlocutorio sono stati chiesti, inoltre, chiarimenti in ordine ai compiti della segreteria del Ministro.

4. A tali richieste istruttorie il Ministero della salute ha compiutamente ottemperato con nota del 7 febbraio, prot. 752.2/1883.

In primo luogo, viene inviato il concerto allo schema in esame già reso dal Dipartimento della funzione pubblica in data 18 settembre 2002 ma non presente in atti né menzionato dalla originaria relazione di accompagnamento. Quell'atto di concerto conteneva, altresì, alcune osservazioni recepite dallo schema ora all'esame della Sezione.

Inoltre, viene allegato il parere favorevole reso – su richiesta di questo Consiglio di Stato – dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica in data 5 febbraio 2003, in ordine alla esclusione dal contingente complessivo del personale sia della struttura del servizio di controllo interno che del personale utilizzato per attività strumentali degli uffici di diretta collaborazione (articoli 7, comma 5, e 9, comma 4). Le scelte in questione trovano giustificazione – secondo l'avviso della referente amministrazione che ha trovato lo specifico assenso della funzione pubblica – nella necessità di mantenere ad adeguato livello gli uffici di diretta collaborazione del Ministro senza dilatarne troppo la composizione. Si tratta, peraltro, di attività riconducibili alla funzionalità complessiva del Ministero e che comunque non intaccano il rispetto del principio dell'invarianza della spesa.

In terzo luogo, l'amministrazione si sofferma sulla descrizione dei compiti della segreteria particolare del Ministro, chiarendo che il Capo della segreteria cura e coordina l'attività di supporto e la predisposizione del materiale concernente gli interventi istituzionali del Ministro; invece, il segretario particolare cura i rapporti personali (in particolare, agenda e corrispondenza privata) nell'ambito dell'incarico istituzionale.


5. Gli esposti chiarimenti appaiono condivisibili alla Sezione, anche in considerazione del fatto che scelte analoghe sono state operate per altri Dicasteri.

Alla stregua delle esposte considerazioni, la Sezione esprime il proprio parere favorevole in ordine allo schema in esame.


P.Q.M.

Nelle esposte considerazioni è il parere favorevole della Sezione.

Per estratto dal verbale  
Il Segretario della Sezione

(Licia Grassucci)  


Visto  
Il Presidente della Sezione  
(Pasquale de Lise)





Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Prot. 19806/03/02-48.15  
Ufficio Legislativo

All. h

7.2  
↓

Roma, 5 febbraio 2003

Al Ministero della salute  
Ufficio legislativo

e p. c. al Dipartimento per gli affari giuridici e  
legislativi  
Presidenza del Consiglio dei Ministri

ROMA

Oggetto: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute

Con riferimento alla nota del 3 febbraio 2003 di codesto Ministero, si esprime parere favorevole in relazione agli articoli 7, comma 5, e 9, comma 4, dello schema di decreto in oggetto.

IL CAPO UFFICIO LEGISLATIVO

Avv. Enrico Arena





*Ministero della Salute*

Gabinetto

N.° 100/ 452.2 / 1883  
*Proposta al Foglio del*  
*N.°*

All. n. 3

All. 5

*Roma*, 7 FEB. 2003

Al Consiglio di Stato  
Segretariato Generale  
Piazza Capo di Ferro, 13  
ROMA

OGGETTO: Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della Salute - Richiesta di adempimenti.

In relazione agli adempimenti richiesti da codesto Consiglio - Sezione consultiva per gli atti normativi - con parere n. 4752/02 in data 13 gennaio 2002, si forniscono le precisazioni ed i chiarimenti di cui appresso:

- il concerto con il Dipartimento della Funzione pubblica era stato espresso fin dal 18 settembre 2002 (all. 1), anteriormente alla preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 4 ottobre 2002; di tale circostanza, solo per mera imprecisione, non vi si è fatto riferimento nella relazione di accompagnamento per codesto On.le Consiglio;
- in ottemperanza a quanto ulteriormente richiesto, si è provveduto ad acquisire lo specifico pronunciamento del suddetto Dipartimento sulle disposizioni di cui agli artt. 7, comma 5, e 9, comma 4, dello schema di provvedimento; si trasmettono, al riguardo, la nota di questo Ministero in data 3 febbraio 2003 (all.2), nella quale vengono esplicitati con esattezza i contenuti delle due disposizioni segnalate e la risposta favorevole del Dipartimento (all.3);

nel merito appare comunque doveroso rappresentare:

- a) l'esclusione della struttura del Servizio di controllo interno dal contingente complessivo di personale destinato agli uffici di diretta collaborazione era già prevista nell'art.3, comma 1, primo periodo, del precedente regolamento approvato con il D.P.R. 6 marzo 2001, n.216, ed è prevista, altresì, in analoghi regolamenti di quasi tutti i Ministeri;
  - b) anche per i servizi di supporto a carattere generale i regolamenti di numerosi Ministeri hanno previsto l'assegnazione di personale al di fuori del contingente proprio degli uffici di diretta collaborazione e, in alcuni casi, l'utilizzo diretto delle risorse umane delle direzioni generali del personale, fuori, pertanto, del contingente assegnato;
- quanto, infine, alla descrizione dei compiti della segreteria particolare, si precisa che la formulazione adottata è diretta a definire con precisione le funzioni istituzionali del Capo della segreteria rispetto ai compiti del segretario particolare, una volta operata la scelta dell'accorpamento delle strutture in un unico ufficio di segreteria. Pertanto il Capo della segreteria cura e coordina l'attività di supporto e la predisposizione del materiale concernente gli interventi istituzionali del Ministro; invece il segretario particolare cura i rapporti personali (in particolare agenda e corrispondenza privata) nell'ambito dell'incarico istituzionale.

*Il Capo di Gabinetto*

